

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROSSI PAOLO

Presentata il 7 novembre 1967

Interpretazione e integrazione della legge 7 novembre 1962, n. 1613, riguardante il diritto di scritturato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce che: « il rapporto di lavoro tra il conservatore dei registri immobiliari e il personale da questi assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni per i servizi di copiatura, è soggetto alle norme relative al contratto di impiego privato ».

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla norma surriferita, l'articolo 1 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, ha aumentato la misura del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, stabilendo in lire 120 per ogni facciata scritta il diritto di scritturato da percepirsi per le note, domande, certificati e copie.

L'articolo 2 della suddetta legge n. 1613 detta le norme per la riscossione e la gestione delle relative somme e per il versamento allo Stato della eccedenza tra gli importi riscossi e le spese sostenute per la copiatura. Prevede, poi, l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità di attuazione delle norme suddette.

Tale legge, entrata in vigore il 1° dicembre 1962, ha presentato, in sede di applicazione, notevoli difficoltà, dovute soprattutto a talune pressanti modifiche, apportate al suo testo durante l'iter parlamentare.

Si rende perciò necessario porre rimedio alle imperfezioni mediante una legge interpretativa o integrativa, la quale chiarisca la portata della precedente legge e dia alla materia una migliore e più organica regolamentazione.

. . .

In primo luogo è da osservare che il n. 14 della tabella allegata alla legge n. 870 del 1954 stabilisce la misura degli emolumenti dovuti per la scritturazione delle note e domande di cui al n. 13 della medesima tabella, cioè di quelle note e domande formate nei casi consentiti dall'articolo 26 della legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540.

Infatti, l'articolo 26 della legge n. 540, identico al corrispondente articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, dà facoltà alle conservatorie di redigere, su richiesta di parte, le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotamento, nonché le domande di certificati ipotecari.

La formazione e scritturazione delle note e domande a richiesta di parte, quindi, deve essere eseguita dalle conservatorie dei registri immobiliari (uffici ipotecari, secondo l'articolo 23 della legge n. 3272), per cui non è ammissibile che il suddetto servizio venga effettuato da personale non dipendente dalla amministrazione, giacché trattasi di adempimenti propri del conservatore e del personale di collaborazione.

In conseguenza, si rivela opportuno confermare, onde eliminare eventuali dubbi, che spettano ai conservatori ed al personale di collaborazione gli emolumenti riscossi per la scritturazione delle note e domande, di cui al n. 14 della citata tabella, in quanto trattasi di servizio che rientra tra gli adempimenti di istituto, stante il divieto che si desume dalla lettera dell'articolo 26 della legge ipotecaria del 1943, n. 540, di adibire a tale compito personale estraneo all'amministrazione dello Stato e, cioè, i copisti, i quali sono assunti con contratto di impiego privato (articolo 23, legge 19 luglio 1962, n. 959).

Le medesime considerazioni valgono per escludere il diritto di scritturato riscosso per le note di annotamento, indicato al n. 1, lettera D della tabella allegata alla legge n. 870; dalla destinazione alle spese di copiatura. Infatti, anche i predetti annotamenti vengono eseguiti personalmente dal conservatore o, sotto la sua direzione, dal personale di collaborazione sui prescritti registri ed a fianco delle formalità cui si riferiscono.

Relativamente, poi, al versamento dell'eventuale eccedenza delle somme riscosse per diritto di scritturato in confronto alle spese effettivamente sostenute per la copiatura, deve ritenersi obiettivamente fondata la circostanza che, una volta introitata allo Stato « la presunta eccedenza », il conservatore ne perderebbe la disponibilità e per tutte le questioni inerenti al servizio di copiatura, sorte successivamente al versamento, sarebbe tenuto a rispondere con denaro proprio con suo grave disagio perché il suo diritto di rivalsa verso l'Erario, fino a concorrenza delle somme versate, dovrebbe essere esercitato mediante domanda di rimborso.

Ciò premesso e considerato, a seguito dei dubbi e delle divergenze sorte in sede di applicazione della legge n. 1613 del 1962, è stata avvertita la necessità di un riesame di tutta la materia concernente la citata legge 7 novembre 1962, n. 1613, al fine di dare, mediante una interpretazione autentica un assetto legislativo più adeguato alla situazione di fatto sopra esaminata.

* * *

È stata, quindi, predisposta l'unita proposta di legge che, all'articolo 1, ferma restando in lire 120 la misura del diritto di scritturato, precisa le voci della tabella, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per le quali

il diritto di scritturato commisurato ad ogni facciata scritta, è destinata a coprire tutte le spese di copiatura, distinguendole dalle voci della medesima tabella, per le quali il diritto di scritturato è interamente di spettanza del conservatore dei registri immobiliari, ovvero di spettanza di questi per metà, e per l'altra metà del personale di collaborazione, secondo le modalità stabilite dalla legge del 26 settembre 1954, n. 870, e dal decreto ministeriale 5 novembre 1957.

All'articolo 2 è stato chiarito che il provento del diritto di scritturato, di cui al primo comma del precedente articolo 1, deve coprire tutte le spese di copiatura e che insieme a queste costituisce una speciale azienda contabile soggetta a rendiconto mensile. È stato poi confermato che tale diritto, come pure quello per lo scritturato degli annotamenti è esente da ogni contributo, imposta o ritenuta, ad eccezione del contributo stabilito dalla legge 30 marzo 1961, n. 254, mentre il diritto di scritturato sulle domande è soggetto alle ordinarie ritenute.

Per eliminare, poi, due cause di considerevoli e lunghe giacenze di cassa e rendere così il rendiconto mensile più aderente alla realtà, si dispone che l'indennità di anzianità sia mensilmente accantonata presso l'INA e che le imposte dirette sulla retribuzione dei copisti siano accertate per ritenuta diretta e versate ogni mese in Tesoreria.

L'articolo 3 viene a risolvere la grave questione delle sopravvenienze passive posteriori alla gestione o al collocamento a riposo del conservatore autenticamente interpretando la espressione « spese effettivamente sostenute », con il comprendere in esse anche le suddette sopravvenienze.

Trattasi, invero, di oneri effettivi a carico del conservatore, di cui occorre tener conto nel determinare il costo del lavoro di copiatura.

Tra essi sono da considerarsi, principalmente: i pagamenti dilazionati delle imposte sulle retribuzioni dei copisti, da denunciarsi nel quadro F della Vanoni e le relative rettifiche; gli arretrati delle retribuzioni dei copisti, in dipendenza degli effetti retroattivi delle leggi sui contratti di impiego privato, delle leggi previdenziali e tributarie, nonché dei contratti nazionali di lavoro; le conseguenti variazioni, con effetto retroattivo, della misura delle indennità di anzianità; le spese giudiziarie per controversie individuali del lavoro e le condanne a pagamenti maggiori compensi, tenendo conto che la prescrizione quin-

quennale delle eventuali azioni contro il conservatore decorre, come ha sancito la Corte costituzionale con sentenza 11 giugno 1966, dalla data di cessazione del rapporto di impiego; ed infine, le condanne alla rifusione dei danni alle parti, provocati da errori nella copiatura.

La questione dei danni da risarcire alle parti già era stata del resto invocata, nella seduta della Commissione finanze e tesoro della Camera del 5 ottobre 1962, dallo stesso relatore della legge 7 novembre 1962, n. 1613, il quale aveva rivolto raccomandazione al Ministero delle finanze dell'epoca, affinché tra le « spese effettivamente sostenute » fosse « compresa una tenue percentuale da attribuirsi al conservatore a titolo di compenso forfetario per gli oneri derivanti da eventuali danni civili ».

Tale raccomandazione fu dal Ministro accettata in sede di commissione, come risulta dagli Atti Parlamentari dell'epoca.

Ma nel nuovo testo di legge, che si propone, al criterio della percentuale è stato sostituito, anche per maggiore semplificazione contabile, quello della copertura delle sopravvenienze passive, con la rimanenza dei fondi dello scritturato a fine gestione.

Ciò non dovrebbe dare luogo a differenze sostanziali, in quanto si tratta di rimanenze di modesta entità — come è risultato da una recente indagine statistica effettuata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — che sono da presumersi appena sufficienti a fronteggiare l'onere suddetto.

È previsto, che la devoluzione di tali rimanenze al conservatore avvenga alla fine di ciascuna gestione.

Sino ad allora il diritto di scritturato non erogato deve rimanere depositato nella cassa di ufficio.

In conseguenza della suddetta interpretazione autentica è da escludersi la possibilità di eccedenze, rispetto alle spese effettivamente sostenute o, da sostenersi successivamente al termine della gestione dell'ufficio, per i lavori di copiatura; e viene quindi meno la ragione d'essere del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, di cui pertanto più non è cenno nel testo modificato.

Per evidenti motivi di equità, si è stabilito, per i versamenti già effettuati all'Erario dello Stato, che fino a concorrenza dell'importo del versamento, e dentro i termini di prescrizione, sia consentito il rimborso ai conservatori cessati o ai loro eredi delle spese pagate o definitivamente liquidate dopo la fine della gestione.

All'articolo 4 viene stabilito che la nuova legge, stante la sua natura interpretativa, ha efficacia dal 1° dicembre 1962, data di entrata in vigore della legge 7 novembre 1962, n. 1613. Sola eccezione viene fatta per il pagamento delle imposte di ricchezza mobile e complementare sulle retribuzioni dei copisti, mediante il sistema del versamento diretto in Tesoreria. Tale disposizione, essendo di carattere innovativo, andrà in applicazione solo dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, è sostituito dal seguente:

« Il diritto di scritturato delle note, certificati e copie, di cui ai nn. 1, lettera *D* — escluse le note di annotazione — 2, 7, 10 e 11 nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta ed è destinato a coprire tutte le spese di copiatura, secondo le disposizioni del successivo articolo 2.

Il diritto di scritturato delle note di annotazione, indicato al n. 1, lettera *D*, della tabella allegata alla suindicata legge n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta e spetta interamente al conservatore dei registri immobiliari o al procuratore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricato del servizio ipotecario.

Il diritto di scritturato delle note e domande, di cui al n. 14 della citata tabella, spettante per metà al conservatore dei registri immobiliari od al procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, incaricato del servizio ipotecario, e per metà al personale di collaborazione, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 5 novembre 1957, è stabilito nella misura fissa di lire 120 ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per il diritto di scritturato di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1 sono esenti da contributo allo Stato e da ogni altra ritenuta o imposta, ad eccezione del contributo stabilito dalla legge 30 marzo 1961, n. 254.

Ferme restando le norme che pongono le spese d'ufficio a carico dei conservatori dei registri immobiliari, le spese di copiatura e gli oneri ad esse relativi non debbono superare l'importo delle somme riscosse per il diritto di scritturato di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Le stesse somme e le correlative spese effettivamente pagate sono soggette a rendiconto

mensile e costituiscono una speciale azienda contabile della Conservatoria.

La indennità di anzianità deve essere mensilmente accantonata presso il Fondo per le indennità agli impiegati gestito dall'Istituto nazionale assicurazioni, a norma della legge 2 ottobre 1942, n. 1251, oppure mediante i contratti previsti dall'articolo 4 della stessa legge.

Le imposte di Ricchezza mobile categoria C 2 e complementare, gravanti le retribuzioni dei copisti, devono essere accertate con ritenuta diretta e versate ogni mese alla competente sezione di Tesoreria provinciale, con le norme sancite dall'articolo 170, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

ART. 3.

Le sopravvenienze passive, costituite dagli oneri a carico del Conservatore, in dipendenza del lavoro di copiatura, che sorgeranno o diverranno liquide successivamente alla fine della sua gestione, sono da comprendersi tra le spese effettivamente sostenute.

Le somme riscosse per il diritto di scritturato di cui al primo comma del precedente articolo 1, che non sono state erogate nel corso della gestione dell'ufficio, sono devolute al conservatore a titolo di copertura e rimborso delle sopravvenienze passive di cui al comma precedente.

Durante la gestione tali somme restano depositate nella cassa dell'ufficio.

Per i versamenti già effettuati all'Erario dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a concorrenza del loro importo, compete ai conservatori cessati e ai loro eredi, entro il termine quinquennale di prescrizione, fissato dall'articolo 2948 del Codice civile, il rimborso delle spese inerenti alla copiatura pagate, o definitivamente liquidate, dopo la fine della gestione.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1962, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 2, che entra in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.